



**AREA FUNZIONAMENTO**  
**Segreteria Organi di Giustizia**

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM  
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410  
[giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)  
[giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it)

Proc. n.14/22

Dec. n. 15/22

Il giorno 24 novembre 2022, presso la sede della F.M.I. in Roma, Viale Tiziano  
70,

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Paolo De Matteis - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sull'accordo ex art. 86.1 RdG convenuto tra il Procuratore federale avv. Antonio De Girolamo e l'avvocato **Davide CICU** (in qualità di difensore del sig. **FORZINA Manuel** che peraltro ha sottoscritto anch'egli la richiesta) per l'applicazione a quest'ultimo "della sanzione disciplinare della sospensione del tesserato per anni 1 giusta applicazione dell'art. 37 RdG".

Si dà atto che è giunta pec in data odierna dal difensore di FORZINA Manuel, avv. Davide CICU, con cui il predetto chiarisce quanto richiesto con ordinanza del Tribunale federale del 17.11.u.s..

Questo Collegio rilevato che la richiesta di accordo della difesa, pervenuta in data 15.11.2022, vada qualificata come di ritiro della licenza e/o della tessera (ex art. 29 RdG) atteso che l'invocato art. 37 RdG si applica agli affiliati (= motoclub) e non ai tesserati, come risulta dal testo letterale della norma, e che in ogni caso l'erroneo richiamo alla stessa operato non snatura il senso della richiesta (e ciò in applicazione dei principi *utile per inutile non vitiatur* e *iura novit curia*);


- che, inoltre, all'esito delle verifiche operate dalla Segreteria nel casellario federale, non risultano iscrizioni di sanzioni nei confronti del predetto, e che ciò consente l'applicazione dell'accordo raggiunto, venendo meno la condizione ostativa prevista dall'art. 86, 3° comma, RdG;

- che, pertanto, è possibile convenire sulla richiesta di applicazione della sanzione di un anno di ritiro della tessera che appare congrua ed adeguata alla luce della condotta contestata, anche in considerazione delle scuse formulate dal deferito e della costante giurisprudenza del tribunale federale in tema di art. 10.3 RdG;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 10.3, 29, 86.1 ed 86.2 del Regolamento di Giustizia, dichiara l'efficacia dell'accordo convenuto tra il Procuratore federale avv. Antonio De Girolamo e l'avvocato Davide CICU, ed applica a **FORZINA Manuel**, nato il 2.06.1978 a RHO (Milano) e residente in Milano alla via Cinque Maggio n. 19, tesserato 2022 con il M.C. "BUSTESE" con tessera n. 22067056,

**la sanzione del ritiro della tessera per anni 1 (uno). Fine sanzione 24 novembre 2023.**

  
Avv. Luigi Musolino  
PRESIDENTE T. F.

Il presente provvedimento sia comunicato a:

Avv. Davide Cicu;

Forzina Manuel;

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Gruppo Direttori di Gara;

Gruppo Commissari di Gara;

Ufficio Tesseramento;

Ufficio Registro Storico Nazionale;

Co. re. Lombardia;

Motoclub di appartenenza del medesimo;

Ufficio Stampa F.M.I.

**Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.**